

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento dell'11 dicembre 2012, mediante la quale è stato rifiutato l'accesso: (i) a tutti i documenti che mostrano quali degli attuali membri del Parlamento europeo (in prosieguo: i «mPE») sono iscritti al fondo pensione integrativo (in prosieguo: il «fondo pensione»), (ii) alla lista dei nomi dei mPE che risultano iscritti al fondo pensione dopo il settembre 2005, e (iii) alla lista dei nomi degli attuali membri del fondo pensione in favore dei quali il Parlamento versa un contributo mensile. Detta decisione è stata comunicata al ricorrente il 12 dicembre 2012 con lettera recante riferimento A(2012)13180; e
- condannare il Parlamento a rimborsare le spese sostenute dal ricorrente ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento di procedura del Tribunale, nonché le spese sostenute da eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 11 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 8, lettera b), del Regolamento (CE) n. 45/2001⁽²⁾, in quanto la decisione impugnata, avendo erroneamente applicato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, in combinato disposto con l'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, ha indebitamente limitato la portata del diritto di ricevere o di comunicare informazioni sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), nonché del diritto di accedere ai documenti ufficiali sancito dall'articolo 42 della Carta. In particolare:

- in primo luogo, il Parlamento ha erroneamente sostenuto che il ricorrente non avesse presentato ragioni espresse e legittime tali da dimostrare la necessità di trasmissione dei dati personali contenuti nei documenti richiesti;
- in secondo luogo, il Parlamento ha erroneamente affermato che le informazioni relative all'iscrizione al fondo pensione rientrassero nella sfera privata dei mPE interessati; e
- in terzo luogo, il Parlamento ha illegittimamente affermato che gli interessi legittimi dei mPE interessati dovessero prevalere sulla necessità della trasmissione dei dati.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento, in conseguenza dei suddetti errori di diritto, è venuto meno

al proprio obbligo di motivare in modo sufficiente e adeguato la decisione impugnata, in tal modo violando l'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione

(Causa T-125/13)

(2013/C 114/67)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea n. C(2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, notificata in data 20 dicembre, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling SpA;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, lo Stato ricorrente si rivolge contro la decisione della Commissione europea, che ha dichiarato che le misure poste in essere da SEA SpA, concessionaria della gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, in favore della controllata SEA Handling SpA, incaricata della gestione dei servizi di assistenza a terra nei medesimi aeroporti — misure consistenti essenzialmente in apporti reiterati di capitale a ripianamento delle perdite di esercizio — costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto.

— Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, ingenerando per conseguenza anche un legittimo affidamento dei destinatari circa la legittimità delle misure, sia in ragione della eccessiva durata dell'intera procedura, e in particolare dell'indagine preliminare, sia in ragione della perplessità delle determinazioni e degli atteggiamenti assunti dalla Commissione nel corso della procedura medesima.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali sub specie di violazione del diritto al contraddittorio e carenza di istruttoria.

— Si afferma su questo punto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del diritto al contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti, in ragione della estensione dell'oggetto dello scrutinio della Commissione ad

un periodo non oggetto della decisione di avvio dell'indagine formale.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché dell'esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.

— Per il governo ricorrente, la decisione impugnata erra nel ritenere imputabili alle autorità pubbliche le misure controverse e, comunque, non fornisce un'adeguata prova e una sufficiente motivazione al riguardo.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché sull'esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.

— Viene affermato a questo riguardo che la decisione impugnata erra nel ritenere la condotta di SEA non conforme al parametro dell'operatore avveduto in economia di mercato e, comunque, non fornisce un'adeguata prova e una sufficiente motivazione al riguardo.
